

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1946)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 febbraio 1975  
(V. Stampato n. 2471)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(RUMOR)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 febbraio 1975*

Modifiche al regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, concernente le commissioni di controllo per la rilevazione dei prezzi al minuto

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Tra i comuni di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, devono intendersi compresi tutti i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 30.000 abitanti che abbiano un ufficio di statistica idoneo.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con-

vertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421,  
è sostituito dai seguenti:

« Ai componenti della commissione che non siano dipendenti della pubblica amministrazione, è dovuta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un'indennità di presenza di lire 3.000.

La spesa relativa farà carico al bilancio dell'Istituto centrale di statistica ».